

~

ORDINAMENTO PROFESSIONALE COMPARTO MINISTERI

Art.

Obiettivi e finalità

1. Nel quadro degli obiettivi di ammodernamento delle pubbliche amministrazioni, le parti prendono atto della necessità di proseguire il processo di riforma del sistema di classificazione professionale, come presupposto di grande rilevanza strategica per attuare e sostenere il miglioramento della funzionalità degli uffici, nonché promuovere la valorizzazione e lo sviluppo delle professionalità esistenti.
2. Nell'ambito di tale processo, l'istituzione della Commissione per l'ordinamento prevista dal CCNL del 12 giugno 2003 ha consentito di realizzare una fase istruttoria per l'analisi e la verifica, in sede tecnica, di tutti gli aspetti di tale tematica, anche al fine di misurare il cambiamento finora operato dai contratti e di proporre l'adozione di soluzioni più avanzate.
3. Nella prospettiva di realizzare un nuovo modello classificatorio, le parti ribadiscono il loro impegno ad individuare idonei strumenti gestionali che possano armonizzare le esigenze di maggiore qualificazione ed efficacia dell'azione delle pubbliche amministrazioni con le aspettative di crescita professionale ed economica dei dipendenti.
4. La nuova classificazione, pertanto, si basa sui seguenti principi
 - valorizzazione delle professionalità interne per garantire alla collettività prestazioni di elevata qualificazione ed il conseguimento degli obiettivi di efficacia;
 - maggiore flessibilità nella gestione delle risorse umane in correlazione all'effettivo sviluppo professionale.
5. Coerentemente con tali finalità, un ruolo primario è attribuito alla formazione continua, che attraverso una serie organica ed articolata di interventi, costituisce un fondamentale fattore di accrescimento professionale, di aggiornamento delle competenze, nonché di affermazione di una nuova cultura gestionale

Art.
Classificazione

1. Il sistema di classificazione del personale, improntato a criteri di flessibilità correlati alle esigenze connesse ai nuovi modelli organizzativi delle amministrazioni, è articolato in tre aree:

Prima area: – comprendente la ex posizione A1, A1S

Seconda area: – comprendente le ex posizioni B1, B2, B3 e B3S

Terza area: – comprendente le ex posizioni C1, C1S, C2, C3 e C3S

2. Le aree sono individuate mediante le declaratorie che descrivono l'insieme dei requisiti indispensabili per l'inquadramento nell'area medesima. Le stesse corrispondono a livelli omogenei di competenze, conoscenze e capacità necessarie per l'espletamento di una vasta e diversificata gamma di attività lavorative, secondo quanto previsto dall'allegato A) del presente CCNL.

3. All'interno di ogni singola area, sono definiti settori di attività che ricomprendono un'ampia e variegata gamma di profili tra loro omogenei o affini in quanto riconducibili ad una medesima tipologia lavorativa o professionale. Allo scopo di favorire l'impiego flessibile e dinamico del personale, ogni settore di attività si caratterizza per il titolo di studio necessario per l'accesso dall'esterno, nonché per il livello di complessità, responsabilità ed autonomia richiesto per lo svolgimento delle mansioni in esso ricomprese.

4. Ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, ogni dipendente è tenuto a svolgere le mansioni considerate professionalmente equivalenti all'interno dell'area, fatte salve quelle per il cui espletamento siano richieste specifiche abilitazioni professionali. Ogni dipendente è tenuto, altresì, a svolgere tutte le attività strumentali e complementari a quelle inerenti allo specifico profilo attribuito.

5. I profili professionali sono collocati nei settori di attività e definiscono i contenuti tecnici della prestazione lavorativa e le attribuzioni proprie del dipendente (nel processo lavorativo e /o linea di attività). I profili vengono definiti nella contrattazione integrativa di amministrazione, secondo quanto previsto dall'art.....

6. Nelle aree l'accesso dall'esterno è previsto nella posizione retributiva iniziale di ciascun profilo professionale in relazione a quanto stabilito nell'Allegato A.

7. Per ciascun profilo, in relazione al miglioramento qualitativo conseguito dai dipendenti ivi nello svolgimento della propria attività, è prevista la possibilità di progressione economica, che si attua mediante l'attribuzione di successive fasce retributive, secondo quanto previsto dagli artt.

8. Al fine di garantire un assetto classificatorio omogeneo tra le diverse amministrazioni del comparto, nell'allegato A vengono individuati per ciascuna area funzionale i settori di cui al comma 3, nell'ambito dei quali sono anche definiti, a titolo esemplificativo, taluni profili di base.